



CONVENZIONE
PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI AVVOCATI
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Tra:

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA** in persona del Suo
Presidente, Avv. Eugenio Gallerani

e

il **TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA** in persona del Suo Presidente, Dott. Stefano
Scati

PREMESSO

- Che l'art. 37, comma 4 del D.L. n. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011, ha previsto che, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio e senza oneri a carico della finanza pubblica, possano essere stipulate delle convenzioni tra i capi degli Uffici Giudiziari e i Consigli degli Ordini degli Avvocati volte a consentire ai più meritevoli lo svolgimento, presso gli uffici giudiziari, del primo anno della pratica forense ai fini dell'ammissione all'esame di avvocato;
- Che l'art. 41 della L. n. 247/2012, integrato dal D.M. 58/2016, nel regolare i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio professionale, ha espressamente previsto che esso possa svolgersi, presso un ufficio giudiziario, per non più di 12 mesi e per almeno 6 mesi, implicitamente abrogando la limitazione relativa al "primo anno" prevista dall'art. 37 del D.L. n. 98/2011;
- Che l'art. 44 della L. n. 247/2012, integrata dal D.M. 58/2016, ha espressamente previsto l'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari previa emanazione di apposito regolamento;
- Che la Legge Professionale (art. 29 L. n. 247/2012) attribuisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla tenuta degli albi professionali e dei registri dei praticanti e di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;
- Che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;

- Che resta fermo l'obbligo di frequenza per il praticante dei corsi di formazione di cui all'art. 43 L. n. 247/2012;

RITENUTO

- Che la formazione comune di avvocati e magistrati possa essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- Che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 14/10/2004, ha *“espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario”* ed ha riconosciuto che *“il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute con funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia”*;
- Che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 24/07/2019, ha espressamente rilevato che: *“I positivi risultati che stanno emergendo da alcune esperienze, dalle quali si evincono ripercussioni in termini di risparmio di spesa e di maggior efficienza sul lavoro del giudice, con diretta incidenza sull'arretrato, inducono a un approccio di favore verso l'adozione dello strumento dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, con auspicio di ampia diffusione a livello nazionale. I tirocini formativi devono ormai considerarsi strumenti organizzativi del lavoro del magistrato, costituendo essi indubbiamente un'occasione di riflessione sui modelli “ufficio del giudice” o “ufficio del processo”*,
- Che l'affiancamento a magistrati di tirocinanti e stagisti con compiti di studio e approfondimento, coniuga esigenze di formazione professionale dei giovani laureati in giurisprudenza e praticanti avvocati, con esigenze organizzative degli Uffici Giudiziari, per un servizio di giustizia maggiormente efficiente in termini sia qualitativi che di ragionevole durata del processo;
- Che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale Ordinario di Ferrara hanno già collaborato in tal senso stipulando una prima Convenzione in data 16/07/2009 in attuazione della quale sono stati attivati percorsi formativi per praticanti avvocati presso l'Ufficio Giudiziario in questione.

Visti i risultati positivi conseguiti in altre sedi giudiziarie che hanno già sperimentato il suddetto affiancamento, anche in termini di smaltimento dell'arretrato dei procedimenti civili e di minor durata degli stessi;

Vista la disponibilità del Tribunale Ordinario di Ferrara ad indirizzare e ad accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

I praticanti avvocati che siano iscritti nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Ferrara e che abbiano già svolto almeno sei mesi di pratica presso uno studio legale, possono presentare domanda per essere ammessi all'espletamento di un tirocinio formativo, prestando la loro attività presso il Tribunale Ordinario di Ferrara, per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato, purché la sua durata non sia inferiore a 6 mesi e comunque non superiore a 12 mesi.

ART. 2

Il praticante avvocato che intenda svolgere il tirocinio di formazione presso il Tribunale Ordinario di Ferrara deve farne domanda al Presidente del Tribunale, conformemente a quanto previsto nel modello di domanda allegato, predisposto sulla base del regolamento ministeriale.

La domanda dovrà essere redatta su supporto analogico o digitale, indirizzata al Presidente del Tribunale di Ferrara e consegnata alla segreteria dell'Ufficio Giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici.

ART. 3

Ai fini dell'ammissione al presente tirocinio formativo, i praticanti avvocati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) Essere iscritti nel Registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara;

- 2) Avere già svolto 6 mesi di pratica presso un avvocato iscritto all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara;
- 3) Aver ottenuto il riconoscimento, da parte del Consiglio dell'Ordine, dello svolgimento del primo semestre di pratica;
- 4) Essere in possesso dei requisiti di condotta irreprensibile di cui all'art. 17 L. n. 247/2012.

ART. 4

Il Tribunale decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo, a seguito di un colloquio, che valuta l'attitudine del richiedente e, quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, procede alla selezione così come previsto dall'art. 7 del D.M. 58/2016.

Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il Presidente del Tribunale comunica immediatamente al Consiglio dell'Ordine la data in cui avrà inizio il tirocinio, specificando il nominativo del Magistrato e la Sezione cui è stato assegnato il praticante.

ART. 5

Il Presidente del Tribunale o un suo delegato affida ciascun praticante ammesso ad un magistrato che abbia espresso la propria disponibilità all'assegnazione.

ART. 6

Per ciascun praticante avvocato ammesso al tirocinio, il Presidente del Tribunale o un suo delegato predispone, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, un progetto formativo e di orientamento nel rispetto del mansionario del Tribunale per le attività da svolgere.

Il praticante durante il tirocinio presso un Ufficio Giudiziario assiste e coadiuva il magistrato affidatario. In particolare, sotto la sua guida e controllo provvede:

- a) Alla gestione dell'agenda del Giudice;
- b) Con diligenza, allo studio dei fascicoli nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario;
- c) All'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
- d) All'assistenza alle udienze e alle camere di consiglio, a meno che il magistrato ritenga di non ammetterlo e salvo il motivato dissenso delle parti e dei procuratori presenti;

e) Al compimento delle sole attività di cancelleria strettamente propedeutiche all'attività del Giudice al fine di apprendere le modalità di svolgimento delle attività amministrative e di garantire quindi la completezza del percorso formativo.

In ogni caso, i praticanti non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Al termine del tirocinio il praticante avvocato è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che verrà sottoscritta dal Magistrato affidatario, il quale attesterà la veridicità di quanto in essa contenuto.

La relazione, con l'attestazione del magistrato, è trasmessa dall'ufficio giudiziario al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara.

ART. 7

Il praticante, durante lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione, è tenuto a:

- 1) Rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività;
- 2) Rappresentare l'eventuale esistenza di situazioni che rispecchiano quelle di cui agli artt. 51 c.p.c. e 36 c.p.p.;
- 3) Svolgere sotto la guida e il controllo del Magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- 4) Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 5) Svolgere l'attività di tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario per un minimo di 20 ore settimanali.

ART. 8

L'ammissione al tirocinio preclude al praticante avvocato l'esercizio di attività professionale presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato affidatario e ciò per tutta la durata del tirocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario e partecipano alle udienze, salvo diversa decisione del Magistrato affidatario.

ART. 9

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale, sentiti il praticante, il Magistrato affidatario e il Consiglio dell'Ordine, per:

- a) Il venir meno del rapporto fiduciario tra il Magistrato affidatario e il praticante;
- b) Il mancato rispetto degli obblighi assunti dal praticante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- c) Per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario, o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- d) Per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario.

In tali ipotesi, l'Ufficio Giudiziario ne dà pronta comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui risulta iscritto il praticante avvocato.

ART. 10

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia.

ART. 11


Il Tribunale Ordinario di Ferrara, nel rispetto delle concrete esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si riserva la facoltà di prolungare per ulteriori 6 mesi la durata del tirocinio formativo unicamente nei confronti di coloro che abbiano potuto svolgere solamente mesi 6 di pratica, presso il suddetto Tribunale, per via del raggiungimento del termine di compiuta pratica.

Ai fini della regolamentazione di questo ulteriore periodo di formazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dalla presente convenzione.

Ferrara, 20/2/2023

Il Presidente del Tribunale di Ferrara

Dott. Stefano Scati



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara

Avv. Eugenio Gallerani



DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

*Al Sig. Presidente del
Tribunale Ordinario di Ferrara
Via Borgo dei Leoni n. 60
44121 – Ferrara (FE)*

OGGETTO: Domanda per essere ammessi a svolgere il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ai sensi dell'art. 37 del D.L. 98/2011 (convertito in Legge n. 11/2011) e per gli effetti di cui all'art. 44 della L. n. 247/2012, integrata dal D.M. 58/2016

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a..... (.....) il...../...../..... e residente
in.....Via.....
n.....Cap.....
Domicilio (inserire solo se diverso dalla residenza)
.....
C.F.
Telefono/cellulare.....
E-mail (ordinaria)

CHIEDE

Di essere ammesso/a svolgere il tirocinio sostitutivo della pratica professionale, presso il Tribunale Ordinario di Ferrara secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata in datatra il Tribunale Ordinario di Ferrara e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara.

A tal fine,

ATTESTA

- Di aver conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza in data..... presso.....;
- Di aver ottenuto la votazione di...../110 (.....) e di aver riportato la media di...../30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale

civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;

- Di svolgere la pratica presso lo Studio Legale.....dell'Avv.in..... (FE);
- Di svolgere altresì la pratica presso lo studio dell'Avv.in(FE) – (da compilare solamente per coloro che svolgono la pratica presso due avvocati);
- Di aver iniziato la pratica professionale in data.....;
- Di aver acquisito esperienza nelle seguenti materie.....;
- Di aver frequentato i seguenti Corsi di Specializzazione o di Formazione..... (da compilare solamente per coloro che li hanno frequentati);
- Di voler svolgere il tirocinio formativo *preferibilmente* in materia:
 - a) Civile
 - b) Esecuzioni
 - c) Volontaria giurisdizione
 - d) Lavoro
 - e) Penale
- Di essere a conoscenza che lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- Di essere nel pieno godimento dei diritti civili;
- Di non svolgere attività lavorativa al di fuori della pratica forense.

DICHIARA

- Che tutte le informazioni sopra riportate sono vere;
- Di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art. 42-ter, secondo comma, lettera g, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12);

- Di impegnarsi a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo relativamente ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, nonché a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento dello stage e ad astenersi dalla deposizione testimoniale;
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- Di voler ricevere le comunicazioni relative al tirocinio all'indirizzo di posta elettronica indicato.

(luogo e data)

(firma leggibile)